

Appendice integrativa – Schema/programma: DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)

Edizione: 07/2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di validazione e verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la validazione/verifica sullo schema Dichiarazione Ambientale Di Prodotto (Environmental Product Declaration – EPD) di prodotti o servizi, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

Il sistema di verifica previsto dal presente Regolamento costituisce un'applicazione della norma ISO 14025 per le dichiarazioni ambientali di tipo III e valuta:

- la conformità della LCA di un prodotto ben definito, realizzato in siti produttivi identificati e con un determinato processo produttivo, alle Regole di Categoria di Prodotto (di seguito PCR) di riferimento, al documento “General Program Instructions for the International EPD System” (di seguito GPI) e alle norme ISO 14040 ed ISO 14044.
- la conformità della EPD, basata a sua volta sui risultati della LCA, ai requisiti posti nel documento GPI e nella ISO 14025 ai fini del rilascio della convalida stessa.

RINA offre il servizio di certificazione accreditata secondo le seguenti tipologie di verifica di EPD:

1. **Verifica delle EPDs:** può essere richiesta da un'Organizzazione se i PCR relativi al prodotto/servizio sono già stati approvati e registrati dall'Autorità Competente (EPD International), in conformità con il documento GPI. La verifica EPD presuppone successive attività di sorveglianza, usualmente a cadenza annuale, che garantiscano il mantenimento delle condizioni che hanno permesso il rilascio iniziale della convalida. All'interno di questo tipo di attività di verifica rientrano le seguenti tipologie speciali di EPD, in alternativa all'EPD singola:

- Single-issue EPD (EPD Singola tematica - focus su una singola categoria d'impatto ambientale, es. climate declarations),
- Sector EPD (EPD di settore - prodotto medio di più aziende appartenenti a un settore ben definito e/o a una determinata area geografica),
- Pre-verified tool (inventari standardizzati e profili ambientali ottenuti da tool che garantiscono semplicità d'utilizzo e piena uniformità, es. GCCA EPD Tool),
- Machine-readable EPD (alcune informazioni sono riportate in EPD in un formato machine-readable).

2. **Pre-Certificazione della EPD** può essere richiesta al RINA da un'Organizzazione nel caso in cui i PCR non esistano o siano in fase di elaborazione. Ha una durata limitata nel tempo e al massimo pari ad un anno. Successivamente e una volta che i PCR relativi siano stati approvati dall'Autorità Competente, l'Organizzazione può richiedere al RINA la verifica della EPD già pre-certificata.

In caso di pre-certificazione, tali attività di verifica vengono svolte dal RINA in assenza di PCR o tenendo in considerazione eventualmente PCR non ancora approvati e registrati, purché conformi ai requisiti specificati nel documento GPI di EPD International.

Pertanto, in caso di pre-certificazione, le modalità di verifica possono differire dal processo generale di convalida in termini ad esempio di documentazione richiesta, di requisiti a cui lo studio LCA deve soddisfare, etc. La pre-certificazione non può essere rinnovata.

3. **Certificazione EPD Process:** può essere richiesta da un'organizzazione nel caso in cui desideri verificare un processo organizzativo interno finalizzato allo sviluppo di EPD basate sulle GPI e sulle PCR valide coperte dallo scopo di certificazione. Il certificato ha una validità triennale ed è soggetto a verifiche annuali di sorveglianza.

4. **Validazione dell'EPD per prodotti non ancora presenti sul mercato** in assenza di prodotti simili (fratelli). Un prodotto simile è definito come prodotto fratello quando il suo modello LCA è uguale a quello dei prodotti futuri in termini di composizione dei dati. Le uniche differenze riguardano i dati relativi all'attività (ad esempio, una diversa quota di composizione del materiale o dell'imballaggio, un diverso consumo energetico nel processo di produzione, una diversa distanza di distribuzione).

L'EPD può essere sviluppata per ogni tipo di prodotto e non deve contenere al suo interno affermazioni comparative tra prodotti. Gruppi di prodotti o tipologie di servizio simili possono essere inclusi nella stessa EPD. Sono considerati "simili" i prodotti/servizi:

- coperti dalla stessa PCR;
- prodotti dalla stessa Organizzazione con stesso processo produttivo (fase core process).

Prodotti simili con differenze tra gli indicatori ambientali obbligatori inferiori a $\pm 10\%$ possono essere presentati usando gli impatti di un prodotto ambientalmente rappresentativo.

Prodotti simili con differenze tra gli indicatori ambientali obbligatori maggiori a $\pm 10\%$ possono essere presentati nella stessa dichiarazione ma riportati separatamente in modo che le differenze siano chiaramente dichiarate ed in modo tale da garantire la presenza di un ragionevole numero di pagine.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO/REQUISITI PER LA VALIDAZIONE/VERIFICA

- ISO 14065:2020 - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali.
- IAF MD 6 :2014- IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.
- ISO 14020:2022 – Etichette e dichiarazioni ambientali — Principi generali.
- EN 15804: 2012+A2:2019+AC (Edizione Agosto 2021) – Sostenibilità delle opere edili. Dichiarazioni ambientali di prodotto. Regole fondamentali per la categoria di prodotti dei prodotti da costruzione.
- ISO 14025:2006 – Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure.
- ISO 14040:2020/Amd 1:2020 – Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento.
- ISO 14044:2020/Amd 2:2020 – Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida.
- ISO/TS 14071:2014 – Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044.
- GPI v.4 - General Programme Instructions for the International EPD® System.

2.4 DEFINIZIONI

La terminologia in uso in questo documento è conforme a quella riportata nelle norme: ISO 14001, ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, EN 15804, ISO 14050, documento EPD International "General Programme Instructions for the International EPD System", a seguire GPI.

Categoria d'impatto: categorie utili ad aggregare i risultati della fase d'inventario di una LCA e ad esprimerli in termini di potenziale impatto ambientale.

Prestazione ambientale: i risultati della gestione da parte di un'Organizzazione dei suoi aspetti ambientali.

Regole di Categoria di Prodotto (PCR): Insieme di contenuti specifici che devono essere presi in considerazione per l'identificazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dello studio LCA e per la pubblicazione dell'EPD per ogni prodotto o gruppo di prodotti. Le modalità di emissione e registrazione dei PCR sono indicate nel documento "GPI".

Sistema di prodotti: Insieme elementare di unità di processo connesse tra loro per quanto riguarda materia e energia, che perseguono una o più funzioni definite. Il termine "prodotto" usato da solo comprende non solo i sistemi di prodotti ma può anche includere i sistemi di servizio.

Unità di processo: La più piccola parte di un sistema di prodotto, per la quale sono stati raccolti i dati nel corso della valutazione del ciclo di vita.

Valutazione del Ciclo di Vita (LCA): Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in

entrata e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto.

Valutazione dell'impatto del ciclo di vita: Fase della valutazione del ciclo di vita orientata a comprendere e a stimare l'ampiezza e l'importanza dei potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto.

Non conformità per le EPD per singola tematica, EPD complete ed EPD di settore:

- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni dei PCR di riferimento;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni del documento normativo dell'EPD International;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni delle norme ISO 14040 e ISO 14044;
- una situazione che potrebbe provocare:
- il mancato rispetto delle norme cogenti per il prodotto;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento RINA per la convalida della EPD;
- una grave deficienza, a giudizio del GVI sulla base della sua esperienza, nella realizzazione dello studio LCA e/o nella veridicità delle informazioni contenute nella EPD

Non conformità maggiore per la certificazione di processo EPD:

- La totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni del PCR di riferimento su una o più EPD campionate per il controllo;
- La totale assenza di una o più prescrizioni del documento normativo di riferimento dell'EPD International;
- la totale assenza di considerazione di una o più prescrizioni delle norme ISO 14040 e ISO 14044 delle EPD campionate;
- una situazione che potrebbe provocare:
- il mancato rispetto delle norme cogenti per il prodotto delle EPD campionate;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento RINA per la convalida della EPD;
- una grave deficienza, a giudizio del GVI sulla base della sua esperienza, nella realizzazione dello studio LCA e/o nella veridicità delle informazioni contenute nella EPD campionate;
- una grave deficienza all'interno del sistema di creazione ed emissione delle EPD.

Non conformità minore per la certificazione di processo EPD:

- una caduta temporanea e non sistematica del sistema di creazione ed emissione delle EPD,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave del Sistema di Gestione applicabile,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave che non riduca comunque la capacità di assicurare il controllo del processo e/o del prodotto.

Raccomandazione: un suggerimento a scopo migliorativo che non ha diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

RINA predisporre l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- nominativo ed indirizzo del richiedente;
- localizzazione e caratteristiche del/i sito/i produttivo/i;
- descrizione del ciclo produttivo e del prodotto oggetto della richiesta di convalida EPD;
- indicazione dei PCR identificativi del prodotto oggetto della EPD;
- tipologia e numero di EPD oggetto della pre-certificazione/verifica (EPD completa; EPD per singola tematica; EPD di settore; Certificazione di processo EPD);
- numero di siti dai quali sono stati tratti i dati medi per lo studio LCA (solo in caso di EPD di settore);
- indicazione in merito alla presenza di un sito-referente per tutti i dati raccolti presso gli altri siti produttivi (solo in caso di EPD di settore);
- la materialità/rilevanza e il livello di affidabilità richiesto dal cliente; e

- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Sono stabiliti due livelli di garanzia in funzione del grado di affidabilità dei dati contenuti nello studio EPD:

- 1) livello di garanzia Ragionevole: sempre applicato in caso di prima verifica e rinnovo dell'EPD;
- 2) livello di garanzia Limitato: applicabile nelle verifiche di sorveglianza.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di validazione/verifica);
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto);

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di validazione/verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- copia della EPD oggetto di verifica (nel caso dell'EPD per singola tematica oltre alla copia dell'EPD relativa alla singola categoria d'impatto ambientale scelta, dovrà pervenire copia dell'EPD completa pubblicata oppure, in caso quest'ultima non sia stata realizzata, copia della documentazione indicante le prestazioni ambientali delle altre categorie d'impatto ambientale previste dall'EPD completa);
- copia o rapporto di sintesi della LCA relativa al prodotto oggetto della EPD;
- copia dei PCR di riferimento approvati e registrati (in caso di convalida EPD) dall'Organismo Competente;
- procedure interne (visionabili anche durante il sopralluogo on site) predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati usati per la LCA, per l'effettuazione della revisione della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati;
- procedure stabilite per valutare la conformità alla legislazione ambientale applicabile al prodotto ed ai processi produttivi di pertinenza, visionabili anche durante il sopralluogo on site (solo in caso di azienda non certificata ISO 14001 e/o EMAS);
- elenco delle procedure implementate per mantenere la certificazione di processo EPD (solo in caso di certificazione di processo EPD);
- elenco delle EPD oggetto di validazione interna da cui il RINA potrà selezionare alcune EPD per controllarne a campione la rispondenza alla norma EPD (solo in caso di certificazione di processo EPD);
- elenco dei siti produttivi da cui sono tratti i dati medi inseriti nell'EPD di settore (solo in caso di EPD di settore).

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE/VERIFICA

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri della verifica concordata.

In generale l'analisi documentale dovrà verificare:

- che il documento EPD e lo studio LCA siano in conformità con i requisiti del GPI e corrispondente PCR, tra cui:
 - i dati utilizzati per i calcoli LCA,
 - il modo in cui sono stati effettuati i calcoli basati su LCA e la loro conformità alle regole di calcolo,
 - la presentazione della prestazione ambientale nella dichiarazione,

- la presentazione di ulteriori informazioni ambientali, sociali ed economiche, e
- ogni altra informazione contenuta nella dichiarazione;
- le procedure stabilite per l'aggiornamento delle informazioni nell'LCA e nell'EPD;
- le procedure stabilite per la valutazione della conformità alla legislazione ambientale applicabile a tutti i processi rilevanti ed al prodotto (solo in caso di azienda non certificata ISO 14001 e/o EMAS)

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informata l'Organizzazione.

Eventuali non conformità riscontrate nella documentazione dovranno essere risolte dall'Organizzazione, a soddisfazione del RINA, prima del proseguo dell'iter di verifica. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione della validazione/verifica.

Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

Analisi strategica

RINA all'inizio della validazione/verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di validazione/verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano la EPD.

L'analisi strategica comprende i seguenti fattori:

- a) il sistema di controllo dell'organizzazione per l'identificazione e controllo dei rischi nell'elaborazione di dati che potrebbe risultare in dati errati nella EPD;
- b) eventuali modifiche all'installazione durante l'anno (struttura dell'organizzazione, cambiamenti di prodotto o di produzione o di processi) qualora la EPD sia già stata verificata in precedenza;
- c) qualsiasi sistema di gestione (ambientale o altro) che l'organizzazione adotta relativo alla gestione o all'elaborazione dei dati;
- d) tipologia, scopo e complessità delle apparecchiature e i processi usati, inclusi i metodi di calcolo.

Analisi dei rischi

Sulla base del risultato dell'analisi strategica RINA conduce una analisi dei rischi prendendo in considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e l'estensione della validazione/verifica dei dati e delle informazioni della EPD e per fornire l'input allo sviluppo del piano di validazione/verifica e di campionamento. Nello sviluppare l'analisi dei rischi il team deve almeno considerare quanto segue:

- il livello di dettaglio della documentazione disponibile;
- la natura dei metodi di allocazione;
- il grado di complessità e l'estensione dei confini di sistema;
- la rappresentatività degli scenari d'uso e fine vita, ove applicabili.

A seguito dell'analisi strategica e dei rischi i tempi di verifica e i siti da campionare potrebbero essere modificati rispetto a quanto definito in fase di riesame contratto.

Processo di Validazione/Verifica

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Le attività di validazione/verifica devono almeno consentire di ottenere dati e informazioni sufficienti per valutare la EPD e per verificare l'affidabilità dei sistemi di raccolta, elaborazione e controllo dei dati.

Nel corso della verifica RINA deve visionare il progetto sviluppato all'interno dell'eventuale software utilizzato per il calcolo della EPD, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate. Non è possibile concludere con esito positivo una verifica EPD senza aver potuto verificare, pur sotto la guida del personale responsabile del progetto, quanto realizzato all'interno del software.

La verifica on site è condotta sulla base della documentazione fornita dal richiedente e sarà principalmente finalizzata ad accertare la correttezza delle informazioni derivanti dalla LCA e contenute nella EPD e l'applicazione delle procedure predisposte per l'acquisizione e l'aggiornamento di tali dati nonché delle altre procedure necessarie per il mantenimento/funzionamento della certificazione di processo EPD, in conformità alla norma di riferimento.

Per valutare la rispondenza del prodotto alle informazioni contenute nella LCA e nella EPD, verrà presa in considerazione, tra l'altro, la corretta valutazione e definizione di:

- confini del sistema;
- unità di processo considerate;
- metodologie e strumentazione per la raccolta dati;
- misurazione dei flussi elementari in entrata e in uscita dai confini del sistema;
- approvvigionamento di materie prime/componenti;
- trasporti;
- produzione, inclusi consumi energetici;
- efficacia e significatività della valutazione degli impatti potenziali.

RINA non ha alcuna responsabilità sulla legalità del prodotto, del suo processo di produzione o della sua catena di fornitura. Una valutazione di base del rispetto della normativa ambientale pertinente è, tuttavia, parte della verifica EPD.

RINA deve valutare la documentazione di conformità alle leggi ambientali di processo e di prodotto applicabili all'organizzazione, con particolare attenzione all'elenco dei materiali e delle sostanze chimiche e alle informazioni relative ai permessi di inquinamento inclusi nell'EPD. RINA deve verificare che l'organizzazione disponga di procedure per mantenersi aggiornata sulla legislazione di processo e di prodotto pertinente e abbia accesso a tutte le informazioni specifiche rilevanti relative a processi e prodotti per la categoria di prodotto effettiva emesse dalle Autorità.

L'Organizzazione, laddove non sia già certificata ISO 14001 e/o EMAS, dovrà quindi fornire evidenza delle procedure interne e/o dei provvedimenti adottati per assicurare la conformità legislativa alla normativa ambientale applicabile al prodotto oggetto della EPD e al suo processo produttivo.

L'organizzazione è tenuta a garantire l'accesso a documenti, prodotti e siti per la valutazione della conformità, inclusi eventuali subappaltatori.

La visita di valutazione verrà effettuata da tecnici qualificati del RINA e consisterà essenzialmente in:

- una riunione iniziale con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità della visita stessa;
- un'ispezione sul sito/i produttivo/i dove si realizza il prodotto oggetto della EPD;
- la valutazione della rispondenza del prodotto ai contenuti della/e LCA e della/e EPD in oggetto;
- la valutazione della legislazione ambientale applicabile in caso di aziende non certificate ISO 14001 e/o EMAS.
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'esame.

Durante la visita l'Organizzazione dovrà dimostrare l'applicazione pratica delle procedure presentate e la correttezza delle informazioni contenute nella EPD.

Requisiti integrativi per le certificazioni EPD Process:

In caso di verifica per la certificazione EPD Process, il team:

- verifica che l'Organizzazione sia in grado di gestire il processo;
- verifica la corretta implementazione delle procedure dell'organizzazione;
- verifica a campione la conformità di una o più EPD emesse mediante il processo stesso;
- verifica che l'Organizzazione abbia a disposizione le competenze necessarie;
- verifica che l'Organizzazione sia in grado di gestire:
 - a) gli aspetti organizzativi;
 - b) la raccolta ed elaborazione delle informazioni e la verifica della necessità di modifiche e/o aggiornamenti;
 - c) gli audit interni;
 - d) la conservazione dei documenti e delle registrazioni.

Bozza del Rapporto

Dopo la visita on site, il team fornisce all'organizzazione una bozza del Rapporto di Validazione/Verifica che

riassumerà i rilievi che necessitano di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'organizzazione al fine di confermare che la EPD soddisfi i criteri/requisiti dello schema concordato.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla EPD e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

Gestione dei rilievi

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso (ove presente), i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

Per il proseguo dell'iter di verifica delle EPD per singola tematica, completa e di settore è necessario che tutte le non conformità riscontrate siano positivamente risolte dall'organizzazione ed accettate dal Team Leader del gruppo di verifica.

Per il proseguo dell'iter della certificazione di processo EPD dovranno essere positivamente risolte dall'organizzazione ed accettate dal Team Leader del gruppo di verifica tutte le non conformità maggiori. Le non conformità minori potranno essere chiuse durante il successivo audit di mantenimento della certificazione, previo invio da parte dell'organizzazione e successiva approvazione da parte del Team Leader delle proposte di azione correttiva.

I rilievi riguardanti il documento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, indipendentemente se classificati come non conformità e/o raccomandazioni, devono comunque essere risolti dall'Organizzazione per il prosieguo dell'iter di convalida o di pre-certificazione.

In presenza di non conformità alle norme di riferimento il processo di verifica è sospeso.

In tali casi, entro 6 mesi, dovrà essere effettuata una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di convalida della EPD viene ripreso.

Qualora il termine dei 6 mesi venga superato senza che sia stato possibile avere un riscontro dell'applicazione delle azioni correttive proposte, la LCA e la EPD saranno sottoposti a completo riesame entro un termine di 12 mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di 12 mesi senza conclusione positiva della valutazione, il RINA si riserva di chiudere la pratica di convalida, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione del RINA dovrà ripetere l'intero iter di convalida presentando una nuova richiesta.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Rapporto finale

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la Bozza del Rapporto di Validazione/Verifica è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Validazione/Verifica Finale è preparato includendo l'opinione finale di validazione/verifica.

Il Rapporto di Validazione/Verifica Finale sarà emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del Rapporto di Validazione/Verifica sono stati risolti ed accettati da RINA.

Opinione di validazione/verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della validazione/verifica e se richiesto dal cliente, RINA presenta un'Opinione di validazione/verifica, per ciascuna EPD sottoposta a validazione/verifica dall'organizzazione. L'Opinione di verifica emessa per l'EPD verificata contiene le seguenti informazioni:

- 1) Product-specific EPD e single issue: per EPD relativa a più prodotti si riportano i riferimenti a tutti e soli i prodotti inclusi nella EPD verificata. L'Opinione può anche essere emessa facendo riferimento

univoco alla EPD verificata.

- 2) EPD for sectors: eventualmente in allegato, tutte le Organizzazioni/siti rientranti nel EPD di settore (campo di applicazione del certificato) e i siti produttivi utilizzati come campione per determinare gli impatti ambientali del settore espressi nella EPD.
- 3) Preverified Tool: un riferimento alla revisione del tool che è stato oggetto di verifica.

EPD Process Certification: Il certificato deve indicare i codici CPC (UN Central Product Classification) per i quali è stato verificato il possesso da parte dell'organizzazione delle competenze di settore. In alternativa, RINA può indicare nel certificato i PCR in relazione ai quali l'organizzazione ha sviluppato le EPD verificate. Il certificato ha una validità triennale.

Sorveglianza per EPD Process

La certificazione EPD Process è soggetta ad una attività di sorveglianza periodica finalizzata a valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle singole EPD realizzate nel corso del periodo intercorso dalla precedente sorveglianza/verifica. Tale attività verrà fatta sulla base di un campionamento rispetto alle singole EPD realizzate dalla parte responsabile.

Nel corso del triennio di validità della certificazione EPD Process, sono previste due verifiche di sorveglianza (una per ciascun anno successivo a quello della certificazione). L'Organizzazione, almeno tre mesi prima della data prevista per l'effettuazione della verifica di sorveglianza, deve comunicare al team incaricato il numero di EPD rilasciate.

Rinnovo della EPD

La convalida della EPD sarà rinnovata a seguito dell'esito positivo del riesame dello studio LCA del prodotto e della EPD stessa e di una visita di verifica da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri della visita di prima convalida.

In particolare, verrà eseguita una nuova verifica documentale per valutare le eventuali modifiche introdotte nella LCA e il conseguente aggiornamento delle informazioni e dei dati contenuti nella EPD.

A buon esito dell'esame documentale verrà effettuata una nuova visita sul sito produttivo con gli stessi criteri indicati in precedenza, al fine di verificare tra l'altro:

- la correttezza in generale delle informazioni contenute ed aggiornate nella LCA e nella EPD;
- l'applicazione delle procedure predisposte per l'aggiornamento dei dati usati per la LCA e per l'effettuazione della revisione della EPD;
- la conformità delle caratteristiche inerenti il prodotto a quanto dichiarato dall'Organizzazione nella EPD;
- la presenza di eventuali variazioni significative riguardanti il prodotto o il processo produttivo del prodotto oggetto della EPD;
- la valutazione della legislazione ambientale applicabile in caso di azienda non certificata ISO 14001 oppure EMAS.

In casi particolari e comunque a discrezione del RINA (ad esempio effettuazione dell'audit on site l'anno precedente in sede di sorveglianza, sito di sola commercializzazione e non di produzione, EPD di prodotti non realizzati in serie, impatti associati alla fase di assemblaggio del prodotto (core processes) molto bassi rispetto ai contributi dati dalle altre fasi valutate (upstream e downstream processes)), fatta eccezione per la certificazione di processo EPD, l'analisi documentale può essere ritenuta sufficiente a valutare la conformità alla normativa di riferimento senza la necessità di procedere all'esecuzione della visita in sito.

Le date di esecuzione delle visite di verifica saranno concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate almeno una settimana prima della visita stessa.

La mancata convalida periodica della EPD sarà notificata per iscritto dal RINA con lettera raccomandata all'Organizzazione ed inviata per conoscenza all'ente di accreditamento ed all'EPD International, per le deliberazioni di loro competenza.

Nel caso il prodotto abbia ottenuto la convalida della EPD da parte di un altro Organismo di Certificazione accreditato, e richieda la successiva convalida al RINA, il trasferimento della convalida sarà possibile purché sussistano i seguenti presupposti:

- l'Organizzazione interessata ad ottenere il riconoscimento della convalida da parte di RINA deve

aver inviato il questionario informativo ai fini della redazione dell'offerta economica per il trasferimento;

- la convalida dell'Organizzazione è rilasciata da un Organismo accreditato per l'EPD o verificatore EPD riconosciuto da EPD International;
- la convalida deve essere in corso di validità;
- il certificato non deve essere sospeso (applicabile per la certificazione di processo EPD);
- l'Organismo non deve essere sospeso;
- i prodotto/i/servizio/i oggetto del documento EPD rientrano nello scopo accreditato di RINA, così come la tipologia di EPD (EPD completa, per singola tematica, di settore, certificazione di processo EPD).

L'Organizzazione, in particolare, dovrà fornire al RINA copia della/e EPD convalidata/e e compilare il modulo di Richiesta di Convalida e il Questionario Informativo.

Nel caso in cui siano soddisfatti tali presupposti, la convalida EPD viene trasferita mantenendo la scadenza di validità del documento EPD o del certificato (nel caso della certificazione di processo EPD) prevista dal precedente ente di certificazione e con essa le sorveglianze annuali.

Le Organizzazioni in possesso di convalide EPD non coperte dall'accREDITAMENTO e/o presupposti di cui sopra dovranno essere trattate come nuovi clienti seguendo l'iter di verifica previsto.

CAPITOLO 6 – DECISIONE ED EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE/VERIFICA

Il rapporto di validazione/verifica e l'opinione di validazione/verifica sono soggetti ad una revisione tecnica indipendente e ad una decisione per garantire che il processo di validazione/verifica si sia svolto in conformità allo schema/programma concordato, che le procedure per le attività di validazione/verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile della revisione tecnica indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al RINA di emettere un'opinione di validazione/verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla validazione/verifica.

6.3 EPD Process Certification

Anche in caso di sorveglianza annuale, la documentazione di verifica è sottoposta a valutazione del riesaminatore indipendente, che può esprimere parere positivo o negativo relativamente al mantenimento della certificazione.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni con l'aggiunta dei capitoli di seguito:

7.5 Sospensione, Ripristino e Revoca della certificazione EPD Process

La validità del Certificato è sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste e gli audit speciali;
- se sono riscontrate nel sistema di gestione delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità (maggiori o minori) segnalate sul rapporto di verifica;
- se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a RINA;
- se l'Organizzazione ha apportato al suo sistema di gestione modifiche rilevanti che non siano state accettate da RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni dell'Organizzazione non comunicate a RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di AccredITAMENTO;

- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto (PEC o metodo equivalente), precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato è resa pubblica da RINA direttamente sul sito web www.rina.org.

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit approfondito che verifichi la rispondenza del sistema di gestione a tutti i requisiti dello schema di riferimento.

Esso è notificato per iscritto all'Organizzazione (PEC o metodo equivalente) e reso pubblicamente noto da RINA attraverso il sito web www.rina.org.

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui sopra causa la revoca del Certificato di conformità.

La revoca del Certificato di conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verifichino circostanze, quali quelle citate per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del sistema di gestione certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni contrattuali;
- nel caso di organizzazione multi-sito, qualora la sede centrale o uno dei siti non rispetti i criteri necessari per il mantenimento del certificato;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio RINA come, ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all'Organizzazione (PEC o metodo equivalente) ed è resa pubblicamente nota da RINA.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

7.6 Rinuncia alla certificazione EPD Process

L'Organizzazione certificata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

In generale, entro un mese dalla data della avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

7.7 Informazione straordinaria da parte dell'azienda certificata

Durante il periodo di validità della registrazione dell'EPD, qualora intervengano cambiamenti significativi (es. incremento dei valori d'impatto ambientale di più del 10%), al processo produttivo e/o al prodotto quali ad esempio:

- modificazioni del prodotto (design, materiali, dimensioni, ecc.) e conseguente variazione degli impatti ambientali anche di una singola categoria;
- cambiamenti nel processo (caratteristiche del processo produttivo, tecnologie utilizzate, interne all'Organizzazione o di un fornitore) con conseguente variazione degli impatti ambientali anche di una singola categoria;
- qualunque altro cambiamento che causi o inneschi una variazione significativa (più del 10%) degli

impatti ambientali, anche in una singola categoria;

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto tali cambiamenti al RINA, insieme con le necessarie considerazioni e valutazioni dell'Organizzazione sulle eventuali variazioni degli impatti ambientali del prodotto per ciascuna categoria definita nel documento GPI dell'EPD International ed eventualmente nei PCR di riferimento.

L'Organizzazione deve valutare l'influenza che tali modifiche possono avere sulla LCA del prodotto precedentemente effettuata e conseguentemente sui contenuti della EPD convalidata, e deve comunicare tali informazioni al RINA.

L'organizzazione è tenuta a rispettare sempre i requisiti per la convalida dell'EPD anche in caso di modifiche comunicate a RINA.

In particolare il documento EPD dovrà essere rimesso nel caso in cui uno degli indicatori ambientali sia peggiorato di più del 10% rispetto ai dati attualmente pubblicati.

RINA si riserva di chiedere maggiori informazioni al cliente che possano comprovare come l'Organizzazione ha reagito relativamente a quanto sopra ed eventuali ulteriori integrazioni.

Se tali informazioni risultassero insufficienti o ambigue, RINA potrebbe valutare un audit extra o la sospensione della convalida.

7.8 Riemissione dei documenti

Nel caso di remissione di un nuovo documento EPD dovranno essere indicate le differenze rispetto alla precedente versione del documento EPD stesso.

In particolare, un'EPD deve sempre essere aggiornata e riverificata durante il suo periodo di validità nel caso in cui ci siano cambiamenti nella tecnologia o in altre circostanze che portino a:

- un incremento del 10% o più degli indicatori ambientali dichiarati nell'EPD,
- errori nelle informazioni dichiarate, o
- significativi cambiamenti alle informazioni dichiarate per il prodotto, "content declaration" o nelle informazioni ambientali addizionali.

Se tali cambiamenti sono avvenuti senza che l'EPD sia stata aggiornata, l'organizzazione dovrà contattare il Segretariato dell'International EPD System per far de-registrare l'EPD.

Più in generale l'organizzazione può scegliere di effettuare cambiamenti o correzioni ad un'EPD durante il suo periodo di validità.

Per cambiamenti che riguardino un qualunque dato verificato nell'EPD (es. indicatori per la prestazione ambientale), dovrà essere effettuata una verifica.

Questa verifica potrà essere basata su una delle seguenti opzioni:

- Se la verifica è condotta sulla stessa versione del GPI e corrispondente PCR di riferimento utilizzati nella verifica di emissione del documento EPD, anche se il PCR è scaduto, l'EPD revisionata manterrà il suo originario periodo di validità;
- Se la verifica è condotta sulla versione corrente del GPI e corrispondente attuale e valido PCR di riferimento, la verifica dovrà essere condotta come nuova convalida ed un nuovo periodo di validità verrà definito sulla base della nuova data di approvazione.

In relazione alla tipologia delle modifiche apportate, il RINA si riserva di richiedere una revisione della LCA e della EPD ad esso correlata e di effettuare visite supplementari che potranno essere documentali e/o presso l'Organizzazione, finalizzate a verificare se sussistano le condizioni per il mantenimento della convalida dell'EPD. Qualora tali condizioni non sussistano il RINA informerà per iscritto l'Organizzazione circa la necessità di una nuova emissione della/e EPD revisionata/e.

Una copia della documentazione relativa ad ogni revisione della LCA, della EPD e delle procedure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni e per l'implementazione e mantenimento della certificazione di processo EPD dovrà essere tenuta a disposizione del RINA per l'esame in sede di verifica.

L'Organizzazione è tenuta a comunicare a RINA, la sua intenzione di rinunciare alla convalida o di procedere in alternativa al suo rinnovo secondo quanto previsto nei capitoli precedenti.

RINA notificherà all'azienda la revoca della convalida.

CAPITOLO 8 - GESTIONE RECLAMI E RICORSI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 10 – PROCEDURE CONCORDATE (AUP)

RINA può eseguire un ingaggio AUP a condizione che l'utilizzatore previsto concordi sulle attività di raccolta delle evidenze e si assuma la responsabilità legata a tali procedure.

Nel caso l'Organizzazione richiedesse come risultato del servizio erogato un rapporto sui risultati dell'attività di verifica senza indicare un'opinione, RINA concorderà in modo esplicito a livello contrattuale col cliente, in offerta e nel contratto:

- le procedure da eseguire;
- gli elementi da verificare;
- i criteri di raccolta delle evidenze;
- i criteri da utilizzare per determinare i risultati;
- gli elementi minimi da riportare sul rapporto.

Qualora l'utilizzatore previsto intenda divulgare i risultati della procedura concordata a un pubblico più ampio (ad esempio, dichiarazione pubblica), tutte le eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni contenute nel rapporto devono essere specificate sia nell'accordo sottoscritto con l'utilizzatore previsto che nel rapporto stesso.